



CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 148)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N 117

Data - 3 AGO. 2017

Oggetto: Ricorso ex art. 702-bis C.P.C. avanti il Tribunale Civile di Palermo, promosso dall'ing. Aldo Mancurti e dall'ing. Giovanni Zappalà contro il Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale e contro l'Assessorato dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Regione Sicilia.

Costituzione e nomina legale.

L'anno duemiladiciassette, il giorno TRE, del mese di AGOSTO, presso GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUA E RIFIUTI DELL'ASSESSORATO ALL'ENERGIA, PALERMO,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Francesco Greco, nominato con D.A. n. 43/Gab del 5.7.2017 Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal dott. Giovanni Cosentini, Direttore Generale ad interim dell'Ente e con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO il regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Presidenziale 8 febbraio 1996, pubblicato sulla G.U.R.S. 20 aprile 1996;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 34 del 5 marzo 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 435 del 13 novembre 1998 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTO il ricorso ex art. 702-bis C.P.C. avanti il Tribunale Civile di Palermo, promosso dall'ing. Aldo Mancurti, nato a Roma il 01/09/1949 ed ivi residente e dall'ing. Giovanni Zappalà, nato a San



Giovanni La Punta (CT) il 22/01/1932 e residente in Catania, notificato al Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale c/o il Consorzio di bonifica 9 Catania con raccomandata A.R. del 21/04/2017 ed inviato al Consorzio di bonifica 10 Siracusa con raccomandata del 28/04/2017;

CONSIDERATO che il ricorso in oggetto attiene al riconoscimento ai ricorrenti dell'asserito saldo del compenso per l'attività di collaudo dei lavori di realizzazione dell'invaso di Lentini, secondo lotto, Canale Zena - Barbajanni - Trigona e Cave al Serbatoio Lentini - udienza fissata per il giorno **11/09/2017**, ore 10,00;

CONSIDERATO che è stata verificata per le vie brevi la non disponibilità dell'Ufficio legale Interconsortile ad assumere la difesa del Consorzio nel procedimento in oggetto a causa del carico di lavoro già conferito, tale da determinare la necessità di individuare altro legale esterno all'Ente per procedere alla difesa del Consorzio con la costituzione nel ricorso sopradetto;

RITENUTO per i motivi sopra esposti, di nominare l'Avvocato VALENTINO GIOVANNI CON STUDIO LEGALE IN BAGHERIA (PA), VIA LIBERTÀ, 26

per la costituzione nel contenzioso in oggetto, affidando al predetto professionista la difesa dell'Ente, dandogli mandato di esplicitare tutte le difese ed eccezioni di rito e di merito che dovesse ritenere necessari, compresi i mezzi istruttori più opportuni;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 45/1995;

CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea non ha ancora provveduto alla designazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

RAVVISATA la necessità della prosecuzione delle attività consortili;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

VISTO l'art. 9 lettera **f** dello Statuto consortile;

DELIBERA

DI COSTITUIRSI, stante quanto in premessa, nel ricorso ex art. 702-bis C.P.C. avanti il Tribunale Civile di Palermo, promosso dall'ing. Aldo Mancurti, nato a Roma il 01/09/1949 ed ivi residente, e dall'ing. Giovanni Zappalà nato a San Giovanni La Punta (CT) il 22/01/1932 e residente in Catania, notificato al Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale c/o il Consorzio di bonifica 9 Catania con raccomandata A.R. del 21/04/2017 ed inviato al Consorzio di bonifica 10 Siracusa con raccomandata del 28/04/2017 di cui in premessa - udienza fissata per il giorno **11/09/2017** ore 10,00;

DI NOMINARE per la costituzione e la difesa dell'Ente nella procedura di che trattasi, l'Avvocato VALENTINO GIOVANNI CON STUDIO LEGALE IN BAGHERIA (PA), VIA LIBERTÀ, 26, dandogli mandato di esplicitare tutte le difese ed eccezioni di rito e di merito che dovesse ritenere necessarie, ivi compresi i mezzi istruttori più opportuni;

DI APPROVARE il relativo schema di disciplinare di incarico che farà parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che dovrà essere sottoscritto dalle parti all'atto del conferimento dell'incarico di cui sopra;

DI DARE MANDATO al Dirigente dell' Area Amministrativa di predisporre tutte le comunicazioni necessarie al legale nominato.

La spesa derivante dal presente provvedimento farà carico al capitolo n. 10429 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017;

IL SEGRETARIO
(Dott. Giovanni Cosentini)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Francesco Greco)



Certificato di pubblicazione

La delibera è pubblicata all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Committente www.consorzio10sr.it dal **7 AGO** al **2017** al **11 AGO, 2017**

Lentini, li

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Via Agnone n. 68 - 96016 LENTINI (SR)



=====

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____, nei locali del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa (C.F. 91007400897), in Lentini (SR) in Via Agnone n. 68

SONO PRESENTI

Da una parte: il **Dott. Ing. Francesco Greco**, nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, con sede in Lentini (SR), via Agnone n. 68, Cod. Fis. 91007400897, presso la quale è domiciliato per la carica ;

Dall'altra : L' Avv. VALENTINO GIOVANNI, nato a BAGHERIA (PA) il 17/08/1956, con studio in BAGHERIA (PA), via LIBERTA' n. 26, Cod. Fis. VLNGNN56M17A546L, iscritto all'Ordine degli Avvocati della provincia di PALERMO ;

PREMESSO

- Che, con delibera consortile n° 117 del 03/08/17, questa Amministrazione ha statuito di:

- affidare all'Avv. VALENTINO GIOVANNI l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel procedimento promosso dall'ing. Aldo Mancurti e dall'ing. Giovanni Zappalà innanzi al Tribunale Civile di Palermo;

- di sottoscrivere con il predetto professionista apposita convenzione;

Per quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:



Art. 1

Il Consorzio affida all'Avv. VALENTINO GIOVANNI, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado del giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto, dando un preavviso di trenta giorni, e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato.

In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca, secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4

Il Consorzio ed il professionista convengono che l'onorario, dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale alle disposizioni contenute al



Capo IV°, e per l'attività giudiziale alle disposizioni contenute al Capo II del citato D.M.

In particolare le parti convengono che l'onorario sarà determinato, in riferimento agli scaglioni, per valore e per fasi, previsti dalle tabelle forensi di cui al DM n. 55/2014, nella misura minima (applicando ai valori medi le diminuzioni ivi previste all'art. 4), con l'applicazione di una ulteriore decurtazione del 30% in meno ;

- Nei giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, l'onorario dovuto sarà determinato nella misura di cui sopra, tenendo come riferimento lo scaglione del "valore indeterminabile - importanza media";

- Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Art. 5

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi*, ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario, determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma bensì del 50% in meno .

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a

quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del professionista incaricato, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.

Art. 6

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente ad uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma bensì del 50% in meno .

Art. 7

L'Avv. VALENTINO GIOVANNI dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista



Il Commissario Straordinario

Dott. Ing. Francesco Greco

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Greco", written over the printed name of the Commissioner.